

COMUNE DI REMANZACCO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 19.12.2001

Modificato con la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 30.12.2002

Modificato con la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2007

Modificato con la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 04.03.2013

TESTO INTEGRALE che annulla in toto e sostituisce i precedenti regolamenti, di seguito indicati:

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Adottato con delibera C.C. n.80 del 30.10.1998.-

Modificato con delibera di C.C. n. 84 del 30.12.1999, esecutiva e con delibera di C.C. n. 36 del 22.05.2000.-

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Approvato con delibera consigliere n. 85 del 30.12.1999, modificato con delibera consigliere n. 22 del 16.03.2000, come da ordinanza istruttoria CORECO nr. 2000/21032; modificato con delibera del C.C. n. 88 del 28.12.2000.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TESTO COORDINATO Adottato con delibera C.C. n. 32 del 05.06.1995. Modificato con delibera C.C. n. 57 del 30.08.1995

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

TESTO COORDINATO

Adottato con delibera C.C. n.14 del 24.02.95

Modificato con delibere di C.C. n. 71 del 06.10.1995 e n. 83 del 26.09.1997, esecutive.-

Modificato con delibera di C.C. n. 86 del 30.12.1999 e n. 21 del 16.03.2000, esecutive.-

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Adottato con delibera di consiglio n. 63 del 07.10.1994 e modificato con delibera di consiglio n. 80 del 16.12.1994 e n. 12 del 30.01.1996, esecutive.

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO PRIMO: NORME GENERALI

Articolo 1 - ambito di applicazione

Articolo 2 - principi generali

Articolo 3 - soggetti responsabili delle entrate

Articolo 4 - forme di riscossione delle entrate

Articolo 5 - gestione dei debiti e dei crediti tributari e non tributari di modesta entità

Articolo 6 - agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

CAPO SECONDO: RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI

Articolo 7 - servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

Articolo 8 - rapporti con le associazioni, CAAF ed ordini professionali

Articolo 9 - comunicazione di atti ed informative all'ufficio tributi

Articolo 10 - servizio di assistenza al contribuente

Articolo 11 - avviso bonario

CAPO TERZO: TERMINI DI VERSAMENTO ED INTERESSI

Articolo 12 - unificazione dei termini di pagamento

Articolo 13 - unificazione dei termini di rimborso

Articolo 14 - misura degli interessi moratori

CAPO QUARTO: COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 15 - oggetto

Articolo 16 - compensazione verticale a cura del contribuente

Articolo 17 - compensazione orizzontale a cura del contribuente

Articolo 18 - competenza sulla dichiarazione di compensazione

Articolo 19 - compensazione d'ufficio

CAPO QUINTO: DILAZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 20 - oggetto della dilazione di pagamento

Articolo 21 - ambito di applicazione

Articolo 22 - responsabile del procedimento

Articolo 23 - modalità di applicazione

CAPO SESTO: ATTIVITÀ DI VERIFICA, DI CONTROLLO, DI ACCERTAMENTO, DI LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA

Articolo 24- attività di verifica e di controllo

Articolo 25 - attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

Articolo 26 - termini per i controlli

CAPO SETTIMO: ATTIVITÀ CONTENZIONE E STRUMENTI DEFLATTIVI – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Sezione I del Capo settimo

Articolo 27 - tutela giudiziaria

Articolo 28 - autotutela

Articolo 29 - rinuncia all'imposizione

Articolo 30 - revoca dell'atto amministrativo

Sezione II del Capo settimo: ravvedimento ed esimenti

Articolo 31 - oggetto

Articolo 32 - cause ostative

Articolo 33 - regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi

Articolo 34 - regolarizzazione di altre violazioni

- Articolo 35 - procedura**
- Articolo 36 - errore scusabile**
- Articolo 37 - cause di esimente**
- Articolo 38 - rinvio**

CAPO OTTAVO: DIRITTO D'INTERPELLO

- Articolo 39 - oggetto**
- Articolo 40 - materie oggetto d'interpello**
- Articolo 41 - procedura ed effetti**

CAPO NONO: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 42 – Oggetto dell'adesione.**
- Articolo 43 – Ambito dell'adesione**
- Articolo 44 – Competenza**
- Articolo 45 - Avvio del procedimento**
- Articolo 46 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio**
- Articolo 47 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**
- Articolo 48 - Richiesta di rinvio**
- Articolo 49 - Atto di accertamento con adesione**
- Articolo 50 - Perfezionamento della definizione**
- Articolo 51 - Effetti della definizione**
- Articolo 52 - Riduzione della sanzione**

TITOLO II: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

- Articolo 53 - Oggetto**
- Articolo 54 - Fabbricati**
- Articolo 55 - Fabbricati inagibili o inabitabili**
- Articolo 56 - Aree fabbricabili**
- Articolo 57 - Indennità di esproprio**
- Articolo 58 - Disciplina del diritto di superficie**
- Articolo 59 - Terreni condotti direttamente**
- Articolo 60 - Terreni di piccole dimensioni**
- Articolo 61 - Esenzioni**
- Articolo 62 - Agevolazioni**
- Articolo 63 - Versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri**
- Articolo 64 - Disposizioni in materia di controlli**
- Articolo 65 – Fondo incentivante da destinare al personale dell'Ente impegnato nelle attività di accertamento e controllo dell'evasione**
- Articolo 66 - Riscossione dell'imposta**

TABELLA PARAMETRI VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO , ESPRESSI IN €/MQ, PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SULLE AREE FABBRICABILI PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 1993.

TITOLO TERZO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 67 - Oggetto**
- Articolo 67 bis – Soggetto passivo**
- Articolo 68 - Pubblicità luminosa o illuminata**
- Articolo 69 - Modalità di esecuzione della pubblicità effettuata con mezzi acustici.**
- Articolo 70 – Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali.**
- Articolo 71 - Servizio Delle Pubbliche Affissioni**
- Articolo 72 - Modalità Per Le Pubbliche Affissioni (Art. 22 D.L.vo 507/93)**
- Articolo 73 - Classificazione Dei Mezzi Pubblicitari**
- Articolo 74 - Criteri Generali Di Specificazione**
- Articolo 75 - Classificazione Della Cartellonistica Stradale**

- Articolo 76 - Caratteristiche Dei Cartelli Pubblicitari E Simili**
- Articolo 77 - Norme Di Sicurezza Per La Viabilità**
- Articolo 78 - Classificazione Del Territorio Comunale (Art. 4 D.L.vo 507/93)**
- Articolo 79 - Edifici Monumentali**
- Articolo 80 - Zone Soggette a Vincolo e a Controllo Ambientale**
- Articolo 81 - Zona Commerciale, Industriale/Artigianale - Residenziale**
- Articolo 82 - Autorizzazioni**
- Articolo 83 - Documentazione**
- Articolo 84 - Termini Per Il Rilascio Della Autorizzazione**
- Articolo 85 - Archiviazione Delle Istanze**
- Articolo 86 - Posa In Opera Dei Mezzi Pubblicitari E Responsabilità**
- Articolo 87 - Manutenzione Degli Impianti**
- Articolo 88 - Anticipata Rimozione Dei Mezzi Pubblicitari Per Ordine Del Comune**
- Articolo 89 - Ripartizione Superficie Impianti Pubblici**
- Articolo 90 - Norme Transitorie**

TITOLO QUARTO: TOSAP - TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 91 - Oggetto**
- Articolo 92 - Domanda Di Concessione**
- Articolo 93 - Deposito Cauzionale**
- Articolo 94 - Autorizzazione**
- Articolo 95 - Disciplinare**
- Articolo 96 - Autorizzazioni Di Altri Uffici Comunali O Di Altri Enti – Diritti Di Terzi**
- Articolo 97 - Revoca Delle Concessioni**
- Articolo 98 - Decadenza Delle Concessioni**
- Articolo 99 - Sospensione Delle Concessioni**
- Articolo 100 - Norme Per La Esecuzione Dei Lavori**
- Articolo 101 - Occupazioni Abusive**
- Articolo 102 - Passi Carrabili - Accessi**
- Articolo 103 - Tariffe**
- Articolo 104 - Suddivisione Del Territorio Comunale**
- Articolo 105 - Esenzioni**
- Articolo 106 - Occupazioni Temporanee**
- Articolo 107 - Distributori di carburanti e tabacchi**
- Articolo 108 - Occupazioni permanenti**

TITOLO QUINTO: TARSU – TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Articolo 109 - Oggetto**
- Articolo 110 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**
- Articolo 111 - Esclusioni**
- Articolo 112 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**
- Articolo 113 - Criteri di determinazione delle tariffe unitarie parametri e metodi di calcolo**
- Articolo 114 - Locali ed aree tassabili**
- Articolo 116 - Computo delle superfici**
- Articolo 117 - Tariffe per particolari condizioni di uso**
- Articolo 118 - Agevolazioni e riduzioni**
- Articolo 119 - Classificazione dei locali ed aree**
- Articolo 120 - Tassa giornaliera**
- Articolo 121 - Riscossione**

TITOLO SESTO - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

- Articolo 122 - Oggetto e scopo del regolamento**
- Articolo 123 - Soggetto attivo e passivo**

Articolo 124 - Deliberazione dell'aliquota
Articolo 125 - Attività di controllo e accertamento
Articolo 126 - Rapporti con i cittadini
Articolo 127 - Modalità di versamento
Articolo 128 - Importi di modica entità

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO PRIMO: NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1-Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate comunali, comprese le entrate tributarie, del Comune di Remanzacco;

2-Costituiscono entrate patrimoniali le entrate derivanti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e tutte le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

3- Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque entrate aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

4-Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le norme regolamentari comunali particolarmente sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile

Articolo 2 - Principi generali

1- Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Articolo 3 - Soggetti responsabili delle entrate

1- Sono responsabili delle singole entrate di competenza del Comune i funzionari incaricati del servizio od ufficio al quale risultano affidate dalla Giunta comunale, mediante il piano esecutivo di gestione o delle risorse e degli obiettivi, le entrate devono essere determinate e specifiche, collegate all'attività del servizio od ufficio medesimo.

2- Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica;

3- L'attività necessaria alla riscossione coattiva delle entrate comunali è affidata al responsabile dell'ufficio tributi. I responsabili dei singoli servizi, che gestiscono le diverse entrate, provvedono a trasmettere al responsabile dell'ufficio tributi l'elenco delle entrate inevase e tutta la documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4- Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Articolo 4 - Forme di riscossione delle entrate

1- La riscossione delle entrate avviene attraverso il pagamento diretto del cittadino presso il Tesoriere Comunale, alle scadenze stabilite dalle leggi vigenti, dalle deliberazioni e dalle determinazioni dei responsabili e per la tassa o tariffa rifiuti applicando la suddivisione in almeno 2 rate, con cadenza minima bimestrale, stabilite annualmente dal responsabile dell'U.O. tributi ed entrate comunali, con approvazione della Giunta Comunale.

2- Il versamento può essere fatto in contanti, a mezzo di conto corrente postale, a mezzo di accredito bancario (R.I.D.) o addebito in conto corrente bancario, a mezzo bancomat o a mezzo economo comunale;

3- La riscossione coattiva delle entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista dal r.d. 14.04.1910, n. 639. Il responsabile dell'ufficio tributi, effettuata un'attenta valutazione in termini economici

e di efficacia, può prevedere forme di riscossione coattiva diverse, attraverso apposite convenzioni con ditte autorizzate iscritte nell'apposito albo;

4- Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

5- Eventuali spese di riscossione, addebitate dalla Tesoreria Comunale, restano a carico dell'Ente, al fine di evitare oneri aggiuntivi per il contribuente.-

Articolo 5 - Gestione dei crediti e debiti tributari e non tributari comunali di modesta entità

1- Tenuto conto dei costi per l'accertamento e per la riscossione il soggetto responsabile dell'entrata può non procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione coattiva, alla richiesta di versamenti ed all'effettuazione di rimborsi qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito e debito relativo alle entrate comunali di ogni specie, con riferimento ad ogni periodo d'imposta o anno di competenza, non superi i seguenti importi:

€ 16,53 per crediti e debiti costituiti da entrate comunali, sanzioni ed interessi;

€ 16,53 per crediti e debiti costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi;

€ 10,33 per crediti e debiti costituiti dal solo ammontare delle entrate comunali

Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1- Sono esentate dalla corresponsione dei tributi comunali le attività qualificate come ONLUS, fino alla perdita di tale qualificazione.

2- Vengono, altresì, esentate dagli obblighi di pagamento per l'utilizzo di sale, palestre, aree pubbliche e beni patrimoniali disponibili, tutte le associazioni e comitati (esclusi quelle che praticano attività sportiva) aventi sede nel Comune, in occasione dell'espletamento di attività connesse alle loro finalità, in favore dei cittadini di Remanzacco.

3- Le società, con sede in Remanzacco, che praticano attività sportiva non professionista vengono esentate dal pagamento per l'utilizzo di impianti sportivi, sale ed auditorium nei seguenti casi:

ESENZIONE TOTALE

a) attività di promozione e divulgazione giovanile continuata

b) convenzioni con amministrazione comunale per gestione degli impianti

ESENZIONE PARZIALE

a) palestra annessa alla Scuola Media, 50% della tariffa

4- Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da leggi statali o regionali, entrate in vigore successivamente al presente regolamento, si intendono immediatamente applicabili, salvo che il Comune espressamente non lo escluda nel caso non abbiano carattere cogente

5- Per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste per le singole entrate comunali di natura tributaria si rimanda a quanto disposto nei successivi titoli del presente regolamento

CAPO SECONDO: RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 7 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

1- Il Servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali (sabato escluso) e possibilità di accesso ai disabili;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum o lettere informative sui tributi in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani e/o sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale;

2- Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. Presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio relazioni con il pubblico (ove istituito) è consultabile la copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia tributi.

3- Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari del Comune, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di "diritto d'interpello".

4- Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le determinazioni del dirigente dell'ufficio in materia tributaria, di interesse generale, sono affisse per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi in apposito albo dell'ufficio tributi. Detta pubblicazione ha mera finalità informativa e non sostituisce le vigenti forme di pubblicità legale in Albo Pretorio e/o in fogli ufficiali, né incide sulle modalità di esercizio dei diritti dei cittadini interessati.

Articolo 8 - Rapporti con le associazioni, CAAF ed ordini professionali

1- Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 9 - Comunicazione di atti ed informative all'ufficio tributi

1- Nell'ambito delle esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, è fatto divieto al Comune di richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. In tale ottica, sono adottate le disposizioni che seguono al fine di facilitare lo scambio di informazioni all'interno dell'Ente.

2- L'ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:

- le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di indeficabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
- i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
- i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
- i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
- gli atti amministrativi di revoca od annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;
- le comunicazioni da parte dell'ufficio anagrafe attestanti i cambi di residenza, l'emigrazione, l'immigrazione degli intestatari della scheda di famiglia, nonché l'aggiornamento delle anagrafiche (indirizzo e numero componenti);
- ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate

tributarie del Comune.

3- Ove non diversamente specificato dei regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento;

4- L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definitivi, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'Ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamenti, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

5- L'Ufficio urbanistico comunale, nella persona del responsabile del servizio o di altro dipendente comunale a tal scopo incaricato, è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la propria valutazione di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell'ICI, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6- L'ufficio del servizio di assistenza sociale è tenuto a comunicare all'Ufficio tributi l'elenco dei contribuenti che, per propria valutazione, trovandosi in particolari condizioni socio-economiche, hanno diritto all'esenzione totale e/o parziale della tassa o tariffa rifiuti. Tale elenco deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal responsabile dell'ufficio tributi;

7- Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere trasmesse e reperite per via informatica dal responsabile dell'ufficio Tributi.

Articolo 10 - Servizio di assistenza del contribuente

1- E' istituito il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi ad autoliquidazione. Tale servizio provvede gratuitamente, nei limiti delle risorse umane e dei sistemi operativi a disposizione:

- al calcolo del tributo dovuto ed alla compilazione del modello di versamento;

- alla eventuale compilazione della denuncia tributaria o comunicazione;

2- Resta inteso che le suddette operazioni sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente e che il servizio non assume alcuna responsabilità in ordine ad errori dipendenti da inesatte od incomplete informazioni fornite dal contribuente.

Articolo 11 - Avviso bonario

1 prima di procedere all'emissione di atti d'imposizione il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso od a mezzo di comunicazione telefonica, a chiarire la sua posizione, in merito ai fatti descritti o esposti, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa;

2 Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali;

3 La presente disposizione ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2002 e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori;

CAPO TERZO

TERMINI DI VERSAMENTO ED INTERESSI

Art. 12 - Unificazione dei termini di pagamento

- 1- I termini di pagamento delle entrate tributarie comunali, con esclusione di quelle gestite in concessione e riscosse tramite ruolo, sono fissati in due rate coincidenti con i medesimi termini di versamento dell'ICI.
- 2- La presente disposizione ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2003.

Art. 13 - Unificazione dei termini di rimborso

- 1- Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto di rimborso.
- 2- Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi in misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto.
- 3- Nei casi in cui il cittadino sia in credito con il Comune per versamenti di tariffe, imposte e tasse effettuati e non dovuti, il responsabile delle entrate sospende il rimborso in presenza di atto di contestazione notificato, o di irrogazione della sanzione relativa a tributi comunali. Quando il provvedimento diviene definitivo, egli procede alla compensazione tra le partite di debito e di credito.

Art. 14 - Misura degli interessi moratori

- 1- Gli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, sono fissati in misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto.
- 2- Per le annualità passate gli interessi sono stabiliti nelle misure previste per le imposte erariali, e specificatamente :
 - dall'01.01.1993 sino al 31.12.1993, nella misura del 4,5% semestrale
 - dall'01.01.1994 sino al 31.12.1996, nella misura del 3% semestrale;
 - dall'01.01.1997 nella misura del 2,5% semestrale

CAPO QUARTO: COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 15 - Oggetto

1- E' ammessa la compensazione nell'ambito delle entrate comunali (sia tributarie che non tributarie) secondo le norme del presente capo.

Articolo 16 - Compensazione verticale a cura del contribuente

1- Il contribuente, nei termini di versamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tipo di entrata relative ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di rimborso.

2- Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza di pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- ammontare dell'importo dovuto a titolo di tributo od altra entrata al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno

3- Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo a debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

4- E' in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza o prescrizione per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5- La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 17 - Compensazione orizzontale a cura del contribuente

1- Il contribuente, nei termini di versamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altre entrate comunali (tributarie e non) relative al medesimo anno o ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di rimborso e subordinatamente alla presentazione al Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'ammontare dell'importo dovuto per l'entrata comunale (specificare il tipo) lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno e tipologia

2- La mancata presentazione della dichiarazione di cui la comma precedente, entro il termine ivi indicato, comporta la decadenza del diritto di compensazione.

3- Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo a debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti;

4- E' in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5- La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 18 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1- Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile dell'ufficio tributi. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Articolo 19 - Compensazione d'ufficio.

1- Il funzionario responsabile dell'U.O. tributi ed entrate comunali può procedere alla compensazione di

somme a debito ed a credito di un medesimo contribuente;

2- La compensazione può riguardare tutte le entrate comunali (sia tributarie che non), relative all'anno di competenza oppure ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di rimborso e/o del diritto di riscossione;

3- Il funzionario responsabile dell'U.O. tributi ed entrate comunali provvede ad emettere un avviso di compensazione, nel quale occorre indicare:

- generalità del contribuente
- l'anno di riferimento, l'ammontare a credito o a debito, l'eventuale provvedimento per ciascuna entrata
- l'ammontare a credito o a debito del contribuente risultante dopo la compensazione

CAPO QUINTO: DILAZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 20 - Oggetto della dilazione di pagamento

1- La dilazione di pagamento può riguardare le entrate comunali di ogni specie.

Articolo 21 - Ambito di applicazione

1- La dilazione di pagamento può essere concessa, oltre che nel caso previsto dal presente regolamento per l'accertamento con adesione, anche nel caso il cittadino faccia presente particolari necessità e condizioni che rivestono carattere socio-assistenziale.

Articolo 22 - Responsabile del procedimento

1- La competenza alla gestione della procedura di dilazione di pagamento è affidata al funzionario responsabile dell'entrata, che può sottoporre il caso alla valutazione della Giunta Comunale.

Articolo 23 - Modalità di applicazione

1- La dilazione di pagamento si propone attraverso la richiesta scritta di un contribuente;

2- Il responsabile del procedimento, valutata la richiesta, emette un provvedimento motivato, nel quale occorre indicare:

- le generalità del contribuente;
- la motivazione che ha portato a concedere la dilazione;
- l'ammontare del tributo
- le scadenze delle rate e l'importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi;

3- La dilazione di pagamento può comunque essere concessa in un massimo di numero otto rate (con cadenza massima trimestrale), con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento suddetto.

CAPO SESTO: ATTIVITA' DI VERIFICA, DI CONTROLLO, DI ACCERTAMENTO, DI LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA

Articolo 24 - Attività di verifica e controllo

1- I responsabili di ciascuna entrata, in base ai criteri di cui al comma 7, provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente. Ad essi compete il coordinamento delle attività suddette nel caso venga impiegato personale dipendente da servizi o uffici diversi da quello interessato.

2- Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dal regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi - titolo II, con esclusione del Capo III qualora le norme di riferimento delle singole entrate prevedano procedure particolari.

3- L'attività di controllo deve essere improntata alla verifica sostanziale di quanto necessario per definire l'obbligo del contribuente e dell'utente in merito al pagamento di tributi e servizi. Di norma, le dichiarazioni e denunce vengono sostituite con una comunicazione del cittadino, e presentate solo nel caso la situazione familiare e patrimoniale si modifichi e tale variazione sia influente sull'obbligo tributario e di pagamento. Per quanto riguarda l'ICI, invece, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione (il modulo da utilizzare è quello Ministeriale ed i termini sono quelli fissati per la dichiarazione dei redditi);

4- I procedimenti di controllo ed accertamento sono unificati, per quanto possibile, per tutte le entrate comunali, anche tributarie, così come i tempi ed i modi di pagamento.

5- Il funzionario, incentivando la semplificazione delle procedure e per l'ottimizzazione dei risultati, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, nel caso non vi siano prove certe dell'inadempimento; egli deve adeguarsi a quanto previsto dalla legge o dai regolamenti per ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

6- Le attività di cui al presente articolo possono essere affidate a soggetti esterni ovvero gestite attraverso le forme associative previste dal D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, secondo quanto stabilito nel piano delle risorse ed obiettivi annuale.

7- I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di piano delle risorse e degli obiettivi ovvero con delibera successiva, nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività da svolgere.

Articolo 25 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1- La contestazione del mancato pagamento di somme dovute al Comune, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito;

2- Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio e di rimborso, derivante dall'attività di accertamento d'ufficio o da richiesta del contribuente, dovrà presentare tutti i requisiti previsti dalle Leggi in vigore e dalle disposizioni previste nei successivi titoli, riguardanti i singoli tributi;

3- La comunicazione degli atti di cui ai commi precedenti deve essere effettuata tramite notificazione o mediante lettera raccomandata;

Articolo 26 - Termini per i controlli

1- I provvedimenti impositivi, relativi all'attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

CAPO SETTIMO: ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI - RAVVEDIMENTO ED ESTIMENTI -

SEZIONE 1 DEL CAPO SETTIMO

Articolo 27 - Tutela giudiziaria

1- Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, il Comune può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

Articolo 28 - Autotutela

1- L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, nonché può procedere alla rinuncia all'imposizione o alla revoca di propri atti, senza la necessità di istanza di parte.

2- In pendenza di giudizio, l'annullamento, la rinuncia o la revoca devono essere precedute dall'analisi su: grado di probabilità di soccombenza del Comune; valore della lite; costo della difesa; costo della soccombenza; costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3- Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare o revocare il provvedimento, nonché rinunciare all'imposizione.

4- Anche qualora il provvedimento sia divenuto esecutivo il funzionario procede all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto ed, in particolare, nelle ipotesi di: doppia imposizione; errore di persona; prova di pagamenti regolarmente eseguiti; errore di calcolo nella liquidazione; sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi; riconsiderazione delle motivazioni che hanno portato all'emissione dell'atto sulla base delle deduzioni difensive presentate dall'utente

Articolo 29 - Rinuncia all'imposizione

1-Il Comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora venga riscontrata la sussistenza dei vizi di cui al precedente articolo

2- Se l'ufficio responsabile ha proceduto a portare a conoscenza del contribuente che, nei suoi confronti, è iniziata

un'attività di accertamento deve essere data formale comunicazione della rinuncia di cui al comma 1).

3- Il Comune può rinunciare alla riscossione coattiva delle proprie entrate qualora, da un'attenta valutazione, vengano riscontrate le seguenti condizioni:

costi amministrativi superiori all'importo della somma dovuta, delle eventuali sanzioni e degli altri oneri accessori;

limitate possibilità di recuperare il credito, data la particolare situazione economica, patrimoniale e giuridica dell'utente;

Articolo 30 - Revoca dell'atto amministrativo

1- La revoca dell'atto amministrativo avviene per motivi di opportunità, quando l'atto non è ancora definitivo o è pendente il giudizio di impugnazione, alla presenza delle seguenti condizioni alternative:

a) i costi amministrativi, connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese comunali, sono superiori all'importo del somma dovuta, delle eventuali sanzioni e degli altri oneri accessori;

b) esiste indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato che sia contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

SEZIONE II DEL CAPO SETTIMO: RAVVEDIMENTI ED ESIMENTI

Articolo 31 - Oggetto

1- La presente sezione disciplina il ravvedimento e le cause esimenti nei tributi comunali.

Articolo 32 - Cause ostative

1- Costituisce causa ostantiva al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.

2- Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 33 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi – ravvedimento.

1- In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro 30 giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione ridotta;

b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In caso d'inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione.

c) ad un terzo del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro due anni dalla commissione dell'infrazione.

Articolo 34 - Regolarizzazione di altre violazioni.

1- In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione l'interessato consegna la dichiarazione omessa e versa il tributo dovuto e la sanzione ridotta;

b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro due anni dalla commissione dell'infrazione. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che evidenzia le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

Articolo 35 - Procedura

1- Competente alla gestione della procedura è l'ufficio tributi del Comune e, nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni spettano al concessionario;

2- Per i tributi per i quali non è previsto il versamento per autotassazione, l'interessato dovrà presentare al Comune la dichiarazione integrativa nei termini stabiliti nell'articolo 32 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il Comune provvederà di conseguenza a notificare apposito avviso di liquidazione contenente l'ammontare del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi

legali. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. In caso contrario il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.

Articolo 36 - Errore scusabile

1- Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Articolo 37 - Cause esimenti.

1- Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro trenta giorni dall'eventuale richiesta del Comune.

2- La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;

3- In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, la regolarizzazione può essere eseguita d'ufficio, direttamente dai comuni interessati.

4- Se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti del Comune, non potranno essere addebitati né sanzioni né interessi di sorta.

5-Il caso di applicazione della detrazione spettante per la prima casa, senza presentazione della relativa dichiarazione di variazione, può essere sanato se il contribuente provvede alla presentazione della dichiarazione stessa entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;

6-Il caso di errata applicazione della detrazione per la prima casa tra comproprietari può essere sanato se i contribuenti provvedono, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune, alla sottoscrizione e presentazione della dichiarazione regolare ed al versamento dell'eventuale differenza d'imposta;

7-Il caso dell'imposta pagata complessivamente da un comproprietario, anche per conto degli altri, senza presentazione della comunicazione richiesta, può essere sanato se, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune, il contribuente provvede alla presentazione della comunicazione suddetta.

Articolo 38 - Rinvio

1- Per tutto quanto non disciplinato nella sezione II del Capo settimo titolo I, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

CAPO OTTAVO: DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 39 - Oggetto

1- Il contribuente ha il diritto di richiedere il parere preventivo dell'Ente, nella persona del responsabile dell'Ufficio Tributi, sulla corretta applicazione delle norme.

Articolo 40 - Materie oggetto d'interpello

1- Possono essere proposte, direttamente dai contribuenti interessati, o dai CAAF e dagli studi professionali per conto degli utenti, domande attinenti qualsivoglia questione appartenente alla materia dei tributi comunali

2- Le domande devono essere inoltrate per iscritto al Comune, che, all'atto del ricevimento, provvede alla relativa registrazione al protocollo.

3- La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze stabilite dalle norme e dai regolamenti in vigore.

Articolo 41 - Procedura ed effetti

1-Il Comune deve rispondere entro 120 giorni dal ricevimento della domanda;

2-La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3- In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.

4- Nel caso di mutamento di parere, rispetto ad una risoluzione fornita in precedenza, vige il divieto di recupero del tributo e di applicazione di sanzioni ed interessi.

CAPO NONO: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 42 – Oggetto dell'adesione.

1-L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2-E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Articolo 43 – Ambito dell'adesione

1-L'accertamento con adesione può intervenire per tutti i tributi comunali ed è applicabile esclusivamente per accertamenti d'ufficio, non si estende agli atti di mera liquidazione, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2-Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3-L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4-La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna dichiarazione, denuncia o comunicazione che ha formato oggetto di imposizione. Se un atto contiene più disposizioni non derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse costituisce oggetto di definizione, solo nel caso sia soggetta ad autonoma imposizione. Sono escluse adesioni parziali, riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito ad aderire.

5-In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

6-Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei successivi articoli per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 44 – Competenza

1-Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio tributi dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

2-Nel caso la funzione di accertamento sia stata affidata a terzi, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 45 - Avvio del procedimento

1-Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione
- b) il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione
- c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2-L'invito ha carattere informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

Articolo 46 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1-L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 17 comma 1. In presenza di più obbligati deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

2-La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3-La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 47 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1-Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 14, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2-L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3-La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per tutti e per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4-Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5-La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo comunicazione scritta o telefonica delle ragioni che hanno determinato l'impossibilità a comparire.

Articolo 48 - Richiesta di rinvio

1-Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

2-Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente e le esigenze di operatività dell'ufficio, può rinviare l'incontro, per una sola volta, ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione al soggetto interessato.

3-Nel caso si verifichi la mancanza del contribuente nel giorno stabilito il funzionario prosegue la procedura per l'accertamento.

Articolo 49 - Atto di accertamento con adesione

1-A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2-Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 50 - Perfezionamento della definizione

1-La definizione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2-Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3-Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, elevabile a 6 rate se le somme dovute superano i due milioni.

4-Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

5-L'ufficio dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, della durata di rateizzazione, aumentato di sei mesi, per importi superiori a L. 5.000.000, pari ad € 2.582,28.

Articolo 51 - Effetti della definizione

1-Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2-L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3-Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 52 - Riduzione della sanzione

1-A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .

2-Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3-L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4-Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO II: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Articolo 53 - Oggetto

1-Il presente Titolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di Remanzacco, di seguito denominato COMUNE.

2-Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. (1)

(1) d. lgs. n. 504/1992

Articolo 54 - Fabbricati

1-I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette (ad es. allacciamento alle utenze dei servizi pubblici) e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale). (1)

(1) art. 2 comma 1 d.lgs. n. 540/92

Articolo 55 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1-Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dalle vigenti norme di legge, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:

- a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
- e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2-L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3-Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto presentare al COMUNE una comunicazione contenente gli elementi identificativi l'immobile oggetto d'imposta ed i dati anagrafici. La predetta comunicazione deve essere trasmessa al Comune entro il termine di scadenza della prima rata per ciascun anno d'imposta.-

4-Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968, secondo modelli predisposti dal Comune.

5-Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

6-Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:

- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali (solai e tetto);
- b) gravi lesioni alle strutture verticali (muri portanti o perimetrali);
- c) fabbricato oggettivamente diroccato;
- d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

Si applicano i commi 2) e 4) del presente articolo.

Articolo 56 - Aree fabbricabili

- 1- Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità e quelle che, di fatto, per dimensioni non possono essere utilizzate non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
- 2- Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
- 3- I terreni ricadenti in zona omogenea D4 – ZONA DELLE CAVE, in base al Piano Regolatore Generale approvato dal Comune, si considerano a tutti gli effetti aree fabbricabili, in quanto, in base agli strumenti urbanistici, possiedono una minima possibilità edificatoria; Il valore venale minimo in comune commercio delle aree suddette è quello riportato nella tabella A allegata al regolamento;
4. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di due anni dal giorno in cui è divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con cui si approva il nuovo PRGC o le varianti al Piano vigente. Il diritto al rimborso spetta per l'imposta pagata nei quattro anni precedenti da quello di esecutività della delibera suddetta.
5. La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio determinato secondo i parametri indicati nella tabella allegata sub. "A" al presente Regolamento.
6. La tabella di cui al comma 1 potrà essere aggiornata periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale, i cui effetti decorreranno dall'anno di imposta successivo a quello nel quale è stata adottata.
- 7- Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di sanzioni qualora il contribuente abbia versato tempestivamente l'imposta in misura non inferiore ai valori indicati nella suddetta tabella.
- 8- Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento; per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all'accertamento dell'eventuale maggiore valore dell'area sulla base di valutazioni caso per caso, sulla base di criteri oggettivi determinati dal Consiglio comunale, ferma la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione

Articolo 57 - Indennità di esproprio

- 1- La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio o dalla stipulazione del contratto a seguito di accordo bonario.
- 2- Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
- 3- Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
- 4- Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- 5- Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

Articolo 58 - Disciplina del diritto di superficie

1-Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.

2-Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

Articolo 59 - Terreni condotti direttamente

1-Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che presentano i

seguenti requisiti:

- a) versamento dei contributi previdenziali per l'assicurazione d'invalidità, vecchiaia e malattia (ex SCAU);
- b) un reddito derivante dall'attività agricola superiore al 60% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette. Il calcolo di tale soglia deve essere fatto nella maniera seguente:

$$\frac{\text{REDDITO DA ATTIVITA' AGRICOLA}}{\text{REDDITO TOTALE}} \text{ maggiore di } 0,6$$

$$\begin{aligned} \text{Dove: REDDITO DA ATTIVITA' AGRICOLA} &= \text{VOLUME D'AFFARI (1)} \\ &+ \text{REDDITO DOMINICALE} \\ &+ \text{REDDITO AGRARIO} \end{aligned}$$

$$\text{REDDITO TOTALE} = \text{VOLUME D'AFFARI(1) + REDDITO COMPLESSIVO(2)}$$

(1) ricavabile dalla voce "IQ23 corrispettivi" del quadro IRAP oppure dalla voce "VE28 volume d'affari" del quadro IVA

(2) ricavabile dalla voce "RN1 reddito complessivo" del modello unico

Articolo 60 - Terreni di piccole dimensioni

1-I terreni di piccole dimensioni sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.

2-I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano: a) coltivati occasionalmente, b) senza l'impiego di mezzi organizzati, c) i cui prodotti non vengono commercializzati, d) la cui superficie non supera i 300 metri quadrati.

Articolo 61 - Esenzioni

1-Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

2-Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

3-I soggetti sopra elencati, per usufruire dell'esenzione, devono produrre al Comune, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione della destinazione, dei dati catastali ed ubicazione.

Articolo 62 - Agevolazioni

1-Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale e l'eventuale aliquota agevolata, deliberata dal Consiglio Comunale, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il II grado, se nella stessa vi hanno fissato la residenza.

2-Nell'agevolazione di cui al comma 1) non possono rientrare il coniuge e gli affini.

3-Sono considerate abitazioni principali quelle possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate

3-Agli effetti dell'applicazione dell'eventuale aliquota agevolata e della detrazione d'imposta deliberate per l'abitazione principale, si considerano parti integranti dell'abitazione principale stessa le pertinenze, anche distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale, e che sia utilizzata direttamente dal soggetto passivo.

4-Rientrano nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle cat. C/2, C/6 e C/7 che siano comunque adiacenti all'abitazione principale.

5-Gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto registrato, alle condizioni stabilite dall'Accordo Territoriale stipulato il 30.07.1999 a Remanzacco, in attuazione della Legge 09.12.1998, n. 431 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 05.03.1999, possono godere di un'aliquota agevolata.-

Articolo 63 - Versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri

1-I versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, si considerano regolarmente eseguiti purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. I contribuenti, diversi dai coniugi, che si avvalgono della predetta facoltà, devono inviare, limitatamente al primo anno, una comunicazione al Comune contenente gli elementi identificativi l'immobile oggetto d'imposta ed i dati anagrafici degli altri contitolari per conto dei quali è stato eseguito il pagamento. La predetta comunicazione deve essere trasmessa al Comune entro il termine di scadenza della prima rata.-

Articolo 64 - Disposizioni in materia di controlli

1-Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione finanziaria, della Camera di Commercio, industria ed artigianato e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

2-Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale del gettito ICI, da allocare in apposito capitolo del bilancio.

Articolo 65 – Fondo incentivante da destinare al personale dell'Ente impegnato nelle attività di accertamento e controllo dell'evasione

1-Per incentivare l'attività di controllo, una percentuale del 10% delle somme regolarmente riscosse nell'anno e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento ICI,esecutivi ai sensi di legge, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dell'attivazione di convenzioni con altri enti per l'attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività

2-Rientrano nella definizione di “personale che ha partecipato all’attività di accertamento ICI”, il personale dell’U.O. del settore, nonché il personale amministrativo, tecnico e finanziario, appartenente ad altre unità operative, eventualmente assegnato anche temporaneamente all’ufficio tributi in qualità di collaboratore nell’attività di accertamento dell’evasione ICI;

3-I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno attribuiti al personale che ha partecipato all’attività di accertamento ICI nell’ambito delle seguenti percentuali: responsabile d’imposta 15% - personale dell’ufficio tributi addetto all’accertamento, collaboratori tecnici ed altri collaboratori 85% (ripartizione in base alla qualità e quantità di lavoro eseguito);

4-Al responsabile d’imposta che collabora direttamente all’attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d’incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale dell’ufficio tributi addetto all’accertamento;

5-Il personale tecnico, per avere diritto alla corresponsione della quota d’incentivo, svolge mansioni relative all’accertamento catastale dei beni oggetto di controllo ai fini ICI ed ogni altra indagine di natura tecnica collaterale e connessa al recupero dell’evasione;

6-I collaboratori amministrativi e finanziari, se necessari, svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa;

7-La determinazione di ripartizione e liquidazione dell’incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile dell’ufficio tributi, è unica per l’anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;

Articolo 66 - Riscossione dell’imposta

1-La riscossione dell’imposta è effettuata direttamente dal COMUNE in due rate: l’acconto entro il mese di giugno ed il saldo entro il 20 dicembre.

2-Non si fa luogo al versamento se l’imposta complessiva da corrispondere al COMUNE non supera € 2,58; se l’importo è superiore a € 2,58.-, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta. (1)

(1) art. 17 comma 88 legge n. 127/997

VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO , ESPRESSI IN LIRE/MQ, PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SULLE AREE

ZONA OMOGENEA B2 (ZONA RESIDENZIALE) – EX ZONA B

CAPOLUGO

Zona	indice di fabbricabilità Max	anni 1993-1994	anni 1995-1996	anni 1997-1998- 1999-2000-2001	Anno 2002 2003
B2	1.20 mc/mq	€ al mq. 15,49	€ al mq. 25,82	€ al mq. 36,15	€ al mq. 36,15

FRAZIONE E LOCALITA'

Zona	indice di fabbricabilità Max	anni 1993-1994	anni 1995-1996	anni 1997-1998- 1999-2000-2001	Anno 2002 2003
B2	1.20 mc/mq	€ al mq. 7,75	€ al mq. 12,91	€ al mq. 18,07	€ al mq. 18,07

Vengono riconosciute le seguenti RIDUZIONI:

- riduzioni nella misura dell'80% se la conformazione del fondo impedisce l'edificazione in base ai parametri urbanistici;
- riduzione nella misura del 30% se solo lo limita.-

ZONA OMOGENEA B1 (ZONA RESIDENZIALE) –

CAPOLUGO

Zona	indice di fabbricabilità Max	anni 1993- 1994	anni 1995-1996	anni 1997-1998- 1999-2000-2001	Anno 2002 2003
B1	2.50 mc/mq	€ al mq. 41,32	€ al mq. 51,65	€ al mq. 61,97	€ al mq. 61,97

FRAZIONE E LOCALITA'

Zona	indice di fabbricabilità Max	anni 1993- 1994	anni 1995-1996	anni 1997-1998- 1999-2000-2001	Anno 2002 2003
B1	2.50 mc/mq	€ al mq. 20,66	€ al mq. 25,82	€ al mq. 30,99	€ al mq. 30,99

Vengono riconosciute le seguenti RIDUZIONI:

- riduzioni nella misura dell'80% se la conformazione del fondo impedisce l'edificazione in base ai parametri urbanistici;
- riduzione nella misura del 30% se solo lo limita.-

ZONE OMOGENEE C (ZONA RESIDENZIALE soggetta a piano attuativo) ex zone C – C1 – C2

CAPOLUGO

Zona	indice di fabbricabilità Max	anni 1993- 1994	anni 1995-1996	anni 1997-1998- 1999-2000-2001	Anno 2002 2003
C	1.00 – 1.30 mc-mq	Area urbanizzata	Area urbanizzata	Area urbanizzata € al mq. 41,32	Area urbanizzata € al mq. 41,32

		€ al mq. 20,66	€ al mq. 30,99		
C	1.00 – 1.30 mc-mq	Area non urbanizzata € al mq. 5,16	Area non urbanizzata € al mq. 7,75	Area non urbanizzata € al mq. 10,33	Area non urbanizzata € al mq. 10,33

FRAZIONE E LOCALITA'

Zona	indice di fabbricabilità Max	anni 1993-1994	anni 1995-1996	anni 1997-1998-1999-2000-2001	Anno 2002 2003
C	1.00 – 1.30 mc-mq	Area urbanizzata € al mq. 10,33	Area urbanizzata € al mq. 15,49	Area urbanizzata € al mq. 20,66	Area urbanizzata € al mq. 20,66
C	1.00 – 1.30 mc-mq	Area non urbanizzata € al mq. 2,58	Area non urbanizzata € al mq. 3,87	Area non urbanizzata € al mq. 5,16	Area non urbanizzata € al mq. 5,16

ZONA OMOGENEA D2 (ZONA INDUSTRIALE DI PREVISIONE soggetta a piano attuativo)

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	Rapporto di copertura Max	anni 1993-1994	anni 1995-1996	anni 1997-1998-1999-2000-2001	Anno 2002 2003
D2	50% del lotto	Area urbanizzata € al mq. 7,75	Area urbanizzata € al mq. 10,33	Area urbanizzata € al mq. 15,49	Area urbanizzata € al mq. 15,49
D2	50% del lotto	Area non urbanizzata € al mq. 3,10	Area non urbanizzata € al mq. 4,13	Area non urbanizzata € al mq. 5,16	Area non urbanizzata € al mq. 5,16

ZONE OMOGENEE D3.1 (ZONA PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI-ARTIGIANALI ESISTENTI) E

D3.2 (ZONA PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI-ARTIGIANALI) –ex zone D3 D3.1

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	Rapporto di copertura Max	anni 1993-1994	anni 1995-1996	anni 1997-1998-1999-2000-2001	Anno 2002 2003
D3.1 D3.2	50% del lotto	Edificabilità diretta € al mq. 5,16	Edificabilità diretta € al mq. 7,75	Edificabilità diretta € al mq. 10,33	Edificabilità diretta € al mq. 10,33
D3.1 D3.2	50% del lotto	Edificabilità indiretta € al mq. 1,55	Edificabilità indiretta € al mq. 2,07	Edificabilità indiretta € al mq. 2,58	Edificabilità indiretta € al mq. 2,58

ZONA OMOGENEA D4 (ZONA DELLE CAVE)

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	Rapporto di copertura Max	anni 1993-1994	anni 1995-1996	anni 1997-1998-1999-2000-2001	Anno 2002 2003
D4	0,03 mq-mq	€ al mq. 3,10	€ al mq. 4,13	€ al mq. 5,16	€ al mq. 5,16

ZONA OMOGENEA H3 (ZONA COMMERCIALE)

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	Rapporto di copertura Max	anni 1993-1994	anni 1995-1996	anni 1997-1998-1999-2000-2001	Anno 2002-2003
H3	50% del lotto	€ al mq. 7,75	€ al mq. 10,33	€ al mq. 12,91	€ al mq. 12,91

NOTE GENERALI:

- 1) Si applichi una RIDUZIONE del 20% in tutte le aree soggette a servitù o zone di rispetto a causa di oleodotti, metanodotti, gasdotti, elettrodotti, ferrovie, ecc.....- Tale riduzione si applica dopo che sono state applicate le altre riduzioni.-

Esempio: stima del valore di un terreno in Zona residenziale B2 (ex zona B) nel 1996, la cui edificabilità è limitata dalla conformazione del fondo e soggetto, per una parte, al rispetto ferroviario:

Valore base si stima nel 1996 – zona B2	€ 51,65 al mq.
Riduzione applicabile per limitazione di fatto	30%
Valore con la suddetta riduzione (€ 51,65 –30%)	€ 36,16 al mq.
Ulteriore riduzione in quanto zona di rispetto ferroviario	20%
<u>VALORE FINALE DEL TERRENO (€ 36,16-20%)</u>	<u>€ 28,93 al mq.</u>

- 2) Le riduzioni riconosciute per le zone residenziali B2 e B1 possono essere applicabili nel caso in cui particelle catastali distinte, le quali singolarmente possono godere della riduzione, sono confinanti ed appartenenti ad un unico proprietario.- Ad esempio due particelle catastali distinte, confinanti ed appartenenti allo stesso proprietario, vengono considerate come un'area fabbricabile unica e da tale considerazione si provvede ad applicare l'eventuale riduzione.-

TITOLO TERZO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 67 - Oggetto

- 1- Il presente titolo disciplina, nel territorio del Comune di Remanzacco, le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie. Disciplina altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.
- 2- Per quanto non regolamentato si rinvia alle disposizioni generali previste nel presente atto ed alla vigente normativa.

Articolo 67 bis - Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 68 - Pubblicità luminosa o illuminata

- 1 - Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Articolo 69 - Modalità di esecuzione della pubblicità effettuata con mezzi acustici.

- 1- La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.
- 2 - La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.
- 3- In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

Articolo 70 – Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali.

- 1- Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione, fermo restando l'applicabilità della T.O.S.A.P.

Articolo 71 - Servizio Delle Pubbliche Affissioni

- 1- Il Comune di Remanzacco è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti;
- 2- Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "A", distinti per tipologia e riassunti in cartografia, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento,

Articolo 72 - Modalità Per Le Pubbliche Affissioni (Art. 22 D.L.vo 507/93)

1-Il Comune senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Articolo 73 - Classificazione Dei Mezzi Pubblicitari

1-Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento al Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) i mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della Ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

2-Le insegne, le targhe, i pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Articolo 74 - Criteri Generali Di Specificazione

1-I criteri di specificazione:

a) **COLORE**

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

a) **UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI**

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

b) **DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI**

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

All'interno del centro abitato i cartelli e gli altri elementi di esercizio diversi dalla insegne pubblicitarie non devono superare la superficie di 5 mq e anche in caso di impianti adiacenti o contigui (sia orizzontalmente che verticalmente) la superficie complessiva massima non deve superare i 5 mq.

2-Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- 1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a m 2,50 dal piano stradale, se a bandiera m 4,00;
- 2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a m 2,50 dal piano marciapiede. La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a m 2,50. Le insegne luminose

- a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di m 2,50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti;
- 3) nei centri abitati la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile è ammessa purché la variabilità del messaggio non sia inferiore a 3(tre) minuti tra un messaggio e quello successivo.

Articolo 75 - Classificazione Della Cartellonistica Stradale

1-I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

a) secondo la funzione:

- 1) pubblicitari in genere;
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

b) secondo la collocazione:

- 1) a parete;
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso sul perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono e bifacciali.

Articolo 76 - Caratteristiche Dei Cartelli Pubblicitari E Simili

1-I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

2-Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

3-Le strutture portanti il pezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

4-L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

5-In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si rileva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

Articolo 77 - Norme Di Sicurezza Per La Viabilità

1-Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

2-Il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto dell'art.51 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

3-In deroga a quanto previsto dal predetto articolo, all'interno del centro abitato il posizionamento di cartelli pubblicitari deve in ogni caso rispettare la distanza minima di 50 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni. Striscioni, locandine e stendardi temporanei devono rispettare la distanza minima di 25 m.

4-Per preservare il decoro del centro abitato nei tratti di strada che verranno individuati dalla Giunta comunale, non potrà essere collocato nessun cartello pubblicitario ad eccezione delle insegne di esercizio e preinsegne relativi ad attività economiche ubicate sui tratti individuati ed eventuali mezzi pubblicitari temporanei legati a iniziative commerciali locali.

5-Resta salva la possibilità di rilasciare e/o rinnovare l'autorizzazione alle insegne e ai mezzi pubblicitari relativi ad esercizi commerciali e attività storiche presenti nel Comune di Remanzacco anche in deroga alle distanze minime previste dal C.d.S. e dal presente regolamento.

Articolo 78 - Classificazione Del Territorio Comunale (Art. 4 D.L.vo 507/93)

1-Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale e in considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali.

2- (abrogato)

3-Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) zona commerciale, industriale/artigianale residenziale di completamento/espansione e resto del territorio comunale.

Articolo 79 - Edifici Monumentali

1-Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e né essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;
- b) le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purché, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolette in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento. La loro collocazione dovrà, se possibile e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;
- c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e entro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate dalla Commissione di cui sopra, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;
- d) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani - finestra, nello spazio e compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad una altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;
- e) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
- f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;
- g) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti. Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

Articolo 80 - Zone Soggette a Vincolo e a Controllo Ambientale

1) INSEGNE

1-In queste aree le insegne di esercizio, sia a frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne frontali devono di norme essere orizzontali;
- b) le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- c) è vietato collocare le insegne su cancellate;

- d) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione Edilizia in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;
 - e) le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate o sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neo o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;
 - f) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgano dalla superficie del muro;
 - g) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente art.41;
 - h) le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio. Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.
- 2-Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola, non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

2) MOSTRE E QUADRI LUMINOSI

- 1-La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguandola allo stile delle vetrine.
- 2-Non possono essere apposti su stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.
- 3-Non possono essere apposte su vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata l'installazione di quadri luminosi.

3) TENDE PUBBLICITARIE

- 1-Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 30 dall'interno del filo dei marciapiedi.
- 2-Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da deturpare il carattere degli esercizi.

Articolo 81 - Zona Commerciale, Industriale/Artigianale - Residenziale

- 1-In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.
- 2-L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.
- 3-In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi e cancellate, mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno mt.20 l'uno dall'altro.

Articolo 82 - Autorizzazioni

- 1-E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte dell'Ufficio competente;
- 2-Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.
- 3-Per le forme di pubblicità diversa da quella che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dall'Ufficio competente.
- 4-In ogni caso, per l'esposizione di pubblicità, a mezzo striscioni, l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Comando dei Vigili Urbani.
- 5-L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percepibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

- b) pubblicità relativa a vendita e locazione su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta sulle pareti dell'immobile o sull'impalcatura e non riporti alcun logo o elemento pubblicitario (es. nome agenzia immobiliare, ...);
- c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere;
- d) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard collocate sull'edificio in cui ha sede lo studio;
- e) locandine, striscioni o altri mezzi pubblicitari relative a manifestazioni o eventi culturali, sportivi o sociali organizzati nel territorio del Comune;
- f) apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti la attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittarsi/vendersi compresi, purché non riportino il logo dell'agenzia immobiliare.

6-In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di ogni autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

7-In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

8-L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di conseguire l'ottenimento dell'autorizzazione o concessione ad effettuare la pubblicità, che deve essere previamente richiesta ed ottenuta.

Articolo 83 - Documentazione

1-La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

- a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali. Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione Edilizia ha la facoltà di richiedere che il progetto sia corredato dalle opportune garanzie di ordine tecnico;
- b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
- d) autodichiarazione, ai sensi della L. 15/68, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
- e) qualora l'impianto pubblicitario prospetti su strada provinciale o statale, necessita produrre il nulla osta dell'Ente proprietario della strada;

2-Le domande voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

Articolo 84 - Termini Per Il Rilascio Della Autorizzazione

1-L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda.

Articolo 85 - Archiviazione Delle Istanze

1-Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnato dal Comune con richiesta scritta, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

2-Dell'avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

Articolo 86 - Posa In Opera Dei Mezzi Pubblicitari E Responsabilità

1-La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

2-Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art.53 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3-I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

4-Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

5-Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richieste che comunque o da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

6-I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relativi ai pubblici servizi cittadini.

Articolo 87 - Manutenzione Degli Impianti

1-Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

2-Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

3-Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

4-In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Articolo 88 - Anticipata Rimozione Dei Mezzi Pubblicitari Per Ordine Del Comune

1-In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2-In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre giorni 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggio pali.

3-Qualora l'intimati non ottempererà all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art.53 del presente regolamento.

Articolo 89 - Ripartizione Superficie Impianti Pubblici

1-La superficie complessiva degli impianti pubblici è ripartita come segue:

a) mq. 9,80 pari al 14% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

- b) mq. 50,40 pari al 72% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) mq. 9,80 pari al 14% è destinata alle affissioni effettuate direttamente da privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso fosse appaltato.

Articolo 90 - Norme Transitorie

1-I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2-I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati, dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio, solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

TITOLO QUARTO: TOSAP - TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 91 – Oggetto

1-Il presente titolo del regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, così come previsto dall'art. 40, comma I del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

2-Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni generali e specifiche del presente atto si rimanda alle speciali norme legislative vigenti in materia;

Articolo 92 - Domanda Di Concessione

1-La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2-Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3-Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4-Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5-Ai sensi dell'art.2 della legge 07.08.1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma I è fissato in 90 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Articolo 93 - Deposito Cauzionale

1-Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 94 – Autorizzazione

1- Salvo quanto stabilito per le occupazioni di breve durata dai successivi commi III e IV, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui si dovrà procedere alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2-Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3-Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4-Per la occupazione dei marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Articolo 95 - Disciplinare

1-Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2-Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Articolo 96 - Autorizzazioni Di Altri Uffici Comunali O Di Altri Enti – Diritti Di Terzi

1-L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2-L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Articolo 97- Revoca Delle Concessioni

1-Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

2-Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3-La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

4-La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5-Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6-Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

7-Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

Articolo 98 - Decadenza Delle Concessioni

1-Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.

2-Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

- a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi della definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3-Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente articolo 11.

Articolo 99 - Sospensione Delle Concessioni

1-E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3^a comma del precedente articolo 12.

2-Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3-Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

Articolo 100 - Norme Per La Esecuzione Dei Lavori

1.Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2-L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3-E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristini a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Articolo 101 - Occupazioni Abusive

1-Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2-Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Articolo 102 - Passi Carrabili - Accessi

1-I passi carrabili sono esentati dall'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree.

Articolo 103 - Tariffe

1-Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2-Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3-Ai sensi dell'art. 45, comma I del D.Lgs. 507/1993, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%. Per le occupazioni temporanee e permanenti il cui importo è inferiore a € 10,33- la tassa non è dovuta.

4- abrogato

5-Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507, vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:

a) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni ed attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: maggiorazione dello 0%

b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: riduzione di 1/3

c) per le aree su cui si riscuotono canoni non ricognitori la tassa è ridotta del 10%

d) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: riduzione del 50%

e) per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore a 15 gg., la tariffa ordinaria (base) è ridotta del 20%

6-Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, vengono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 104 - Suddivisione Del Territorio Comunale

1.Ai fini della graduazione della tassa, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono classificate nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1 CAPOLUOGO COMUNALE

CATEGORIA 2 FRAZIONI

2- la misura tariffaria della categoria 2 è pari al 60% della categoria 1

Articoli 105 – Esenzioni

1. Fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa, vengo previsti i seguenti casi di esenzione:

- 1.1 le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 1.2 le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
- 1.3 le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- 1.4 i passi carrai

Articolo 106 – Occupazioni Temporanee

1. Le occupazioni temporanee sono quelle di durata inferiore all'anno;
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata ed alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, deliberate dal Comune;
3. La determinazione della misura di tassazione oraria viene effettuata ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni categoria
4. Le porzioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore

Articolo 107 – Distributori di carburanti e tabacchi

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso nelle zone così come determinate dal D.Lgs. 15/11/1993, n.507, art. 48;
2. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale, in base alle tariffe deliberate dal Comune;
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo con capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata del 20% per ogni mille litri o frazione.
4. Distributori con due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra di loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui sopra è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente ove, per convenzione, non siano dovuti diritti maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale, in base alle tariffe deliberate dal Comune.

Articolo 108 - Occupazioni permanenti

- 1 - La tassa è dovuta per anni solari ed è commisurata alla superficie occupata. Le porzioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa è determinata

autonomamente per ciascuna di esse. Nella tabella che segue sono riportate le tariffe deliberate dal Comune.

TITOLO QUINTO: TARSU – TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 109 - Oggetto

- 1- Il presente titolo disciplina, ai sensi del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 2 - Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente ed alle disposizioni generali del presente regolamento;

Articolo 110 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

- 1- Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa o con appalto del servizio nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
- 2- Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
- 3- Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
 - in misura pari al 25% della tariffa per distanze da 501 metri e fino a 2.000 metri;
 - in misura pari al 10% della tariffa per distanze da 2001 metri ed oltre
- 4- Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
- 5- La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
- 6- Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal precedente comma 3.
- 7- Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
- 8- L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Articolo 111 - Esclusioni

- 1- Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 62 del DLGS 15/11/1993 n.507, fermo restando gli altri casi di esclusione previsti dal medesimo articolo, vengono di seguito elencate le categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi alle quale applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

lavanderie a secco, tintorie non industriali	5%
laboratori fotografici, eliografie	5%
autoriparatori, elettrauto	10%
autocarrozzerie	15%
distributori di carburante	10%
Gabinetti dentistici, laboratori odontotecnici	25%
autolavaggi, autorimesse	5%

tipografie, stamperie, incisori serigrafie	5%
--	----

Articolo 112 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

- 1- Fermo restando quanto previsto dall'art.63 del DLGS 15/11/1993 n. 507, si dispone quanto segue:
- 1.1-Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e/o a non residenti e/o per periodi non superiori a 36 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario nel caso che l'occupante non abbia assolto agli obblighi tributari;
- 1.2-Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:
- del 10% per i condomini da 2 a 4 alloggi;
 - del 6% per i condomini da 5 a 9 alloggi;
 - del 2% per i condomini da 10 alloggi e oltre.
- 2- L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato

Articolo 113 - Criteri di determinazione delle tariffe unitarie parametri e metodi di calcolo

- 1- La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani, secondo le tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie dei rifiuti producibili in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, al numero degli occupanti delle civili abitazioni ed al costo dello smaltimento;
- 2- Le tariffe unitarie, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, espresse in lire/mq, vengono determinate con la seguente formula:

$$TU = K \times IPS \times TM$$

Dove

TU= tariffa unitaria per classe di contribuenza

K = coefficiente di qualità.- Coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero compreso tra 0.8 e 1.2.- Nell'assegnazione del valore attribuito al coefficiente K si tiene conto, per ciascuna classe di contribuenza, del maggiore o minore grado di onerosità rispetto ai valori medi, derivante dall'attuazione del ciclo di smaltimento (raccolta, trasporto e smaltimento definitivo) del rifiuto, in funzione della rispettiva caratteristica qualitativa prevalente.-

IPS = Indice di produttività specifica.- Coefficiente moltiplicatore definito dalla media dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella stessa classe di contribuenza sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.- Rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività a cui correlare l'entità delle tariffe unitarie della tassa per lo smaltimento.-

TM= TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE.- E' definita dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio C e la superficie totale ST dei locali iscritti nel ruolo o elenco della tassa.-

C = COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO.- E' la percentuale del costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.- Ai fini della determinazione è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo pari al 5% a titolo di costo per lo spazzamento.- Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto dalla tassa.-

ST = SUPERFICIE TASSABILE.- E' la superficie complessiva dei locali iscritti nei ruoli od elenchi della tassa.-

L'indice di produttività specifica viene determinato attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuate, su campioni adeguatamente rappresentativi dell'insieme di riferimento, dal soggetto gestore del servizio pubblico; In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti con i metodi suddetti, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- quelli rilevati attraverso analoghe forme da soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e caratterizzazione del territorio;
- quelli desumibili dall'elaborazione di dati statistici sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, pubblicati dalla Regione, Enti territoriali o da altri Enti od Istituti pubblici di ricerca.-

Relativamente alla categoria C ABITAZIONI PRIVATE la tariffa unitaria viene determinata tenendo conto della superficie e del nucleo familiare/numero occupanti come da seguente specifica:

tariffa complessiva abitazioni private = quota superficie + quota nucleo familiare/occupanti;

quota superficie = tariffa superficie x mq. abitazione;

la tariffa superficie è data da una percentuale, non superiore al 40% della tariffa abitazioni - TU categoria C, calcolata come sopra riportato;

quota nucleo familiare/occupanti = (tariffa abitazioni - tariffa superficie) x superficie media utente x coefficiente nucleo familiare;

Articolo 114 - Locali ed aree tassabili

1- Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2- Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine e garage ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabiliti o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuali per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza,

tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4. Comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc., tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3- Si considerano inoltre tassabili, tutte le aree comunque utilizzate comprese le aree scoperte ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, con la sola esclusione delle aree sottoindicate:

le aree di cui al successivo

le aree pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni (Legge 549/95 art. 3 comma 68 lettera f);

le aree adibite a verde quali orti e giardini (art. 2, comma 4 bis D.L. 599/96 convertito nella Legge n.5/97).

Articolo 115 - Locali ed aree non tassabili

1- Non sono tassabili i balconi, le terrazze e simili;

2- Non sono neppure tassabili gli ingressi ed i corridoi nel caso che servano al passaggio promiscuo di diversi inquilini di un medesimo stabile, come pure le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C.;

3- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno;

4- Non sono soggette a tassa le aree a verde e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni;

Presentano le suddette caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) luoghi impraticabili od interclusi od in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti (centrali termiche, vani ascensori, celle frigorifero, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili)

b) locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo, locali di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso, superfici destinate od attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche;

c) alloggi non allacciati ai servizi di rete;

d) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5- Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, o da idonea documentazione;

Articolo 116 - Computo delle superfici

1- La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.

2- Le aree scoperte adibite ad una attività produttiva di rifiuti assimilati agli urbani sono tassabili per il 50% della superficie.

3- Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Articolo 117 - Tariffe per particolari condizioni di uso

1- La tariffa unitaria viene ridotta per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE E % RIDUZIONE

a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specifica nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

20%

b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

20%

c) Utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera a), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

20%

- d) Utenti che provvedono direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante concimaia, o fossa biologica o biocompostatore, comportante una accertata minore quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta pubblico, previa stipula di apposita convenzione tra contribuente e Comune;
riduzione dal 20% al 30% da stabilire con atto di fissazione delle tariffe annuali.-
- e) Abitazioni occupate da persone sole o nuclei familiari che si trovino in particolari condizioni socio - economiche
riduzione dal 50% al 100%

2- Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.- Le riduzioni, una volta concesse, valgono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.-

3- La riduzione indicata al punto e) verrà concessa nel modo seguente:

La Giunta Comunale, con proprio atto, su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale Comunale, individuerà gli utenti in particolari condizioni di bisogno, la percentuale di riduzione da concedere in base al grado di indigenza, la decorrenza della riduzione stessa.- Sulla base dell'atto suddetto, da trasmettere all'ufficio tributi del Comune entro 30 gg. dalla data di emissione, il responsabile dell'U.O. applicherà le riduzioni.- Le riduzioni di cui al punto e) devono essere confermate annualmente.-

4- Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto e nel caso sia accertata d'ufficio la cessazione delle condizioni di cui sopra, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Articolo 118 - Agevolazioni e riduzioni

1- Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) - per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 5%.

b) - per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, co.3, del D. Lgs.vo 15.11.1993, n. 507, si applica una riduzione tariffaria del 20%.-

2- Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

1) - i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

2) - i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

3) - i locali e le aree di cui all'art. 3 III comma del presente regolamento.

3- Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

4- Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio responsabile del servizio per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.

5- Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

6- Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

7- Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

c) - per le attività produttive, commerciali e di servizi, che dimostrino di avviare al recupero, in modo autonomo (ossia senza avvalersi del servizio pubblico) parte dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti, si applica una riduzione tariffaria del 20%, previa presentazione di valida documentazione attestante la condizione suddetta.

Articolo 119 - Classificazione dei locali ed aree

1- Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione

CATEGORIA - - A - -

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
locali Enti Pubblici;
Cinematografi e teatri;
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita;
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi;
Esposizioni, autosaloni;
Stabilimenti balneari;
Sale gioco
Scuole

CATEGORIA - - B - -

1) Alberghi con ristorante
2) Case di cura e riposo
3) Ospedali

CATEGORIA - - C - -

- - Abitazioni private.

Sottocategoria 1	abitazioni private e loro dipendenze con 0 o 1 occupante
Sottocategoria 2	abitazioni private e loro dipendenze con 2 occupanti
Sottocategoria 3	abitazioni private e loro dipendenze con 3 occupanti
Sottocategoria 4	abitazioni private e loro dipendenze con 4 occupanti
Sottocategoria 5	abitazioni private e loro dipendenze con 5 occupanti
Sottocategoria 6	abitazioni private e loro dipendenze con 6 occupanti
Sottocategoria 7	abitazioni private e loro dipendenze con 7 occupanti
Sottocategoria 8	abitazioni private e loro dipendenze con 8 occupanti
Sottocategoria 8	abitazioni private e loro dipendenze con 9 ed oltreoccupanti

CATEGORIA - - C1 - -

- - Attività ricettive senza somministrazione pasti
- - Collegi, case di vacanza, convivenze.

CATEGORIA - - D - -

1) - - istituti di credito, banche, uffici privati;
2) - - studi professionali in genere (legali, medici, tecnici)
3) - - farmacie, assicurazioni, agenzie di viaggio

CATEGORIA - - E - -

1) - - insediamenti industriali ed artigianali
2) - - laboratori e botteghe artigianali, (esclusi quelli indicati alla categoria E2)
3) - - serre

CATEGORIA - - E1 - -

1) - - Negozi di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di beni non deperibili, (esclusi quelli indicati alla categoria E2)

CATEGORIA - - E2 - -

1) - - barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza e cure estetiche;

CATEGORIA - - F - -

1) - - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
2) - - Mense, birrerie, hamburgerie;
3) - - Bar, caffè, pasticcerie;

4) - - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio;

CATEGORIA - - F1 - -

- 1) - - Supermercati, pane e latte, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, ipermercati di generi misti
- 2) - - Negozi di vendita all'ingrosso di beni deperibili;

CATEGORIA - - G - -

1)- - Caserme e convivenze militari

2- Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Articolo 120 - Tassa giornaliera

1- Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di **REMANZACCO** la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2- E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

3- La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

4- Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

5- In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Articolo 121 - Riscossione

1- Gli importi dovuti da ciascun utente per:

- a) tassa smaltimento rifiuti
- b) addizionali previste dalla normativa vigente
- c) sanzioni
- d) interessi

determinati in base alle denunce presentate, ai dati contenuti nell'archivio comunale tassa rifiuti, - registrati ed aggiornati periodicamente -, agli accertamenti notificati nei termini di legge, sono riscossi nel modo seguente:

1.1 il responsabile dell'u.o. entrate comunali - ufficio tributi -, con propria determinazione, individuerà l'ammontare complessivo da riscuotere nell'anno corrente e le scadenze delle rate di pagamento, tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento delle entrate comunali;

1.2 la determinazione suddetta dovrà essere corredata dagli elenchi crediti tassa rifiuti contenenti il cognome e nome del contribuente, il codice fiscale del contribuente, l'importo da pagare per la tassa anno corrente, l'importo da pagare per la tassa anni pregressi (suppletivo), l'importo da pagare per gli accertamenti eseguiti e divenuti definitivi, l'importo per le sanzioni, l'importo per gli interessi, l'importo per le addizionali;

1.3 a ciascun utente verrà recapitata, almeno 20 gg. prima della scadenza della prima rata, la lettera di riscossione con allegati i bollettini di pagamento compilati; la lettera di riscossione dovrà riportare i dati identificativi dell'utente, i dati relativi ai locali tassati (ubicazione-mq. superficie), i dati relativi alla tariffa applicata, la distinzione degli importi da pagare (tassa, sanzioni, interessi, addizionali ecc...);

2- Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

3- Su istanza del contribuente iscritto negli elenchi crediti tarsu suddetti il responsabile dell'U.O. può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

- 4- In caso di omesso pagamento di una rata l'intero ammontare iscritto nell'elenco crediti tassa rifiuti è riscuotibile in unica soluzione.
- 5- Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla vigente normativa;
- 6- Il responsabile dell'ufficio tributi, con successivo provvedimento, può apportare delle variazioni agli importi dovuti dagli utenti ed iscritti negli elenchi crediti tassa rifiuti; tali variazioni devono comunque essere opportunamente motivate e derivare da errori, omissioni, trasferimenti e cambi d'indirizzo, applicazione di riduzioni;

TITOLO SESTO - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Art. 122 - Oggetto e scopo del regolamento

1. La disciplina del presente titolo individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.

Art. 123 - Soggetto attivo e passivo

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è riscossa dal Comune di Remanzacco, ai sensi del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Remanzacco alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 124 - Deliberazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007 è fissata nella misura di 0,6 punti percentuali (0,6%).
2. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., l'approvazione e la modifica del relativo regolamento e l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.

Art. 125 - Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 126 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità nel rispetto dei principi fissati dallo statuto del contribuente.
2. Gli uffici comunali competenti forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

Art. 127 - Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 128 - Importi di modica entità

1. Per l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non si applicano le norme di cui all'art. 5 del presente regolamento.